

EMENDAMENTI PROPOSTI DALL'Alleanza contro la povertà in Italia all'audizione presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il giorno 2 dicembre 2022

Premessa

Gli ultimi dati Istat dicono che in Italia ci sono quasi 2 milioni di famiglie, pari a oltre 5,6 milioni di persone in povertà assoluta con 1,3 milioni di minori coinvolti. Tra 2020 e 2021 l'incidenza della povertà è cresciuta maggiormente nelle famiglie con almeno 4 persone, con minori di 4-6 anni, con stranieri e quelle con un reddito da lavoro. Ricordiamo che fino al 2017 l'Italia era l'unico Paese dell'UE a non avere uno strumento di sostegno minimo al reddito espressamente a contrasto della povertà. Nel 2018 è stato introdotto il Reddito di Inclusione (ReI), purtroppo con una dotazione finanziaria insufficiente a raggiungere tutti coloro che sono in condizione di povertà assoluta, e poi nel 2019 è stato sostituito dal Reddito di Cittadinanza (RdC). Anche se il RdC è stato oggetto di campagne mediatiche molto dure, senza la misura avremmo almeno un milione di poveri in più. Il lavoro di riforma del RdC è indispensabile per tutelare le persone e le famiglie. Quindi è necessario mantenere una dotazione economico-finanziaria adeguata a garantire un sussidio monetario dignitoso ai 5,6 milioni di poveri assoluti. Per il resto le proposte di modifica si collocano lungo due assi:

1. Modifiche dei requisiti all'accesso

Presentazione della domanda: accompagnare le persone nella fase di presentazione della domanda presso i punti unici di accesso

Scala di equivalenza: far uso della scala di equivalenza Isee

Stranieri: portare il requisito d'accesso ai 2 anni, com'era previsto per il ReI

Patrimonio mobiliare: allentare il vincolo aggiuntivo prevedendo un innalzamento della soglia

2. Modifiche della presa in carico e della gestione

Analisi preliminare: reintrodurre l'analisi preliminare del nucleo beneficiario per valutare adeguatamente i bisogni multidimensionali

Progetti utili alla collettività: rendere volontari i PUC secondo una logica basata sull'*empowerment*

Percorsi di riqualificazione: accogliere i nuovi profili a rischio di povertà e un nuovo disegno della compatibilità tra RdC e reddito da lavoro per evitare la trappola della povertà

Inwork benefit: ridurre l'aliquota marginale (la "tassazione") applicata al reddito da lavoro, abbassandola dal 100% fino al 60%; aumentare il reddito

[il documento completo è disponibile sul sito www.alleanzacontrolapoverta.it]

Emendamenti

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: "15-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1 determinato ai sensi del presente articolo è adeguato annualmente alle variazioni dell'indice al costo della vita."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è finalizzato a prevedere – come per le altre prestazioni sociali – l'adeguamento del beneficio economico della misura di contrasto alla povertà all'inflazione. L'aumento di questi

mesi ha già comportato una decurtazione implicita del sostegno economico che va a penalizzare proprio le fasce più vulnerabili.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

In subordine

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni all'articolo 3, comma 8, le parole “nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.”.

Di conseguenza

All'art 2, comma 6, del D.L. 4/2019 dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “Si applicano le previsioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a ridurre l'aliquota marginale effettiva del reddito da lavoro, al fine di renderlo maggiormente compatibile con il Rdc e scongiurare la “trappola della povertà”.

EMENDAMENTO N°

All'articolo 59 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Il governo è delegato a riordinare gli strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attraverso l'introduzione di uno o più strumenti allo scopo in sostituzione delle vigenti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni,

nella Legge 28 marzo 2019, n. 26. Il finanziamento dei nuovi strumenti verrà garantito dal Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva previsto nel successivo comma 8".

Conseguentemente all'articolo 59 comma 8:

aggiungere prima delle parole "ai fini dell'organica riforma" le seguenti "A seguito dell'esercizio della delega prevista nel precedente comma 5" aggiungere dopo le parole "comma 1" le parole "e al comma 5"; sostituire dalle parole "confluiscono le economie derivanti" fino alle parole "presente legge" con le seguenti "confluiranno le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta a garantire continuità nel contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché mantenere l'entità delle risorse ad esso dedicate.

EMENDAMENTO N°...

All'articolo 59 comma 8 sopprimere le parole "e sulla base di quanto stabilito nella Sezione II della presente legge".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta a garantire la medesima entità delle risorse contenute nel Fondo per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

EMENDAMENTO N°

All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 2 sono abrogati
- b) al comma 3 sono abrogate le parole "Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2"
- c) conseguentemente è abrogato il comma 6

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta ad abrogare la decadenza del beneficio dopo i primi 8 mesi a fronte della sussistenza della condizione di povertà nel nucleo beneficiario.

EMENDAMENTO N°

All'articolo 59 sono abrogati i commi 5) e 8)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica è volta ad abrogare le disposizioni che prevedono l'abrogazione della misura di contrasto alla povertà vigente, in assenza della determinazione di una misura con analoga finalità.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 8, il punto 5) le parole "accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue," sono sostituite da: "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue,";

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a ricondurre le previsioni sull'offerta congrua a quanto disciplinato dal testo originario.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, lettera a), al punto 2) sostituire le parole "per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due," con le parole "per almeno 2 anni,"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a superare il requisito discriminatorio dei 10 anni di residenza. Il costo stimato della riduzione del vincolo di residenza a 2 anni che consentirebbe a 150.000 famiglie di accedere alla misura è stimabile in 900 milioni.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 1-bis è abrogato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione penalizza i richiedenti cittadini di Stati extra-UE nella presentazione della domanda, considerata la difficoltà di reperire la documentazione da molti dei paesi di provenienza.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), comma 4), è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

COPERTURA: costo stimato, a fronte di un incremento di nuclei beneficiari pari a circa 400.000 famiglie, con una riduzione dell'indice di povertà di circa 2 punti, è di 3,2 miliardi di euro.

In subordine:

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 3, ovvero fino ad un massimo di 3,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La scala di equivalenza adottata per il Rdc è penalizzante per le famiglie numerose e con minori sia nell'accesso alla misura sia nella quantificazione del beneficio. Più opportuno e conforme ad altre prestazioni, l'utilizzo della scala adottata per ISEE o in alternativa utilizzare un unico parametro sia per componenti minori sia per maggiorenni ed eliminare il tetto.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere:

“2-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si propone una formulazione che non penalizzi le persone che si trovano senza dimora, escluse dalla seconda componente del beneficio, aumentando l'integrazione al reddito per i richiedenti che non hanno casa di proprietà e non risiedono in abitazione con contratto di locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 3, il comma 15 è abrogato.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decurtazione del beneficio in mancanza della fruizione del medesimo non risulta assolutamente coerente con i bisogni di pianificazione delle spese, tra l'altro non sempre mensili, delle persone interessate.

Inoltre, data la previsione secondo cui l'istituendo Assegno Unico Universale per figli sarà erogato per i beneficiari Rdc sulla medesima Carta, il superamento di vincoli e limiti di utilizzo eviterebbe penalizzazioni o complicazioni nella fruizione della nuova prestazione.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 13, ultimo periodo le parole da “Il Patto per l'inclusione sociale” a “decadenza dal beneficio” sono abrogate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento abroga le previsione che impone almeno 1 volta al mese di recarsi presso i servizi sociali dei comuni, a prescindere dagli obblighi sottoscritti con il Patto per l'Inclusione, che è un inutile aggravio delle attività svolte dai servizi di contrasto alla povertà.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 15 primo periodo, le parole da “il centro per l'impiego ovvero presso” a “entrambe le parti.” sono sostituite da “i servizi dei comuni, il beneficiario, nell'ambito del Patto per l'Inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'obiettivo della modifica è il ricorso ai PUC esclusivamente su base volontaria e per i soggetti più fragili non occupabili.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. Al decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, all'articolo 5, comma 4-quater le parole "Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso" sono soppresse.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La sospensione del beneficio prima dell'accertamento di eventuali esiti negativi rischierebbe di aggravare la condizione di bisogno del nucleo anche in assenza di un'effettiva irregolarità.

EMENDAMENTO N°

L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59 - Disposizioni di modifica della misura di contrasto alla povertà

1. All'articolo 1 della legge n.234 del 30 dicembre 2021 i commi dal 76 all'80 sono abrogati."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La decurtazione del beneficio è un'eccessiva penalizzazione a fronte della condizione di bisogno dei nuclei e della possibilità riconosciuta di rifiutare, nel limite di tre, offerte di lavoro che possono comportare un aggravio dei bilanci familiari, soprattutto se distanti dalla residenza, in particolare nei casi di nuclei monocomponenti con carichi di cura non esclusi dall'obbligatorietà (es. bambini di età superiore a 3 anni, ma ugualmente minori).